

Publicato il 28/07/2018

N. 08522/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05968/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5968 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca De Meo, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Lazzara in Roma, via Francesco De Suppè, 24;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa non costituito;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 319744/3-7 Sel del 24.4.2012, con cui la ricorrente è stata esclusa dal concorso per esami per l'ammissione al 2° corso triennale allievi marescialli del ruolo dell'Arma dei Carabinieri;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 319744/3-7 Sel del 24.4.2012, con cui la ricorrente è stata esclusa dal concorso per esami per l'ammissione al 2° corso triennale allievi marescialli del ruolo dell'Arma dei Carabinieri, in seguito alla scheda di valutazione attitudinale finale.

In particolare, in data 24.04.2012 la ricorrente veniva giudicata dalla Commissione Esaminatrice "inidonea", in quanto le abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non appaiono adeguatamente aderente ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa, e, pertanto, non potenzialmente sufficiente a garantire un profilo per corso di formazione finalizzato alla successiva esercizio dell'attribuzione proprio del Maresciallo dei Carabinieri.

Il verbale di commissione 319744/3-6 SEL aveva espresso il giudizio di "non compatibilità" rilevando che in quanto, dal colloquio con l'intera Commissione, è risultata quale "giovane che affronta il colloquio con rilevante tensione al punto da bloccarsi e non riuscire a compiere adeguate analisi e valutazioni sulle pur elementari domande. La motivazione risulta superficiale e poco approfondita. - OMISSIS-".

Parte ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

A) ECCESSO DI POTERE PER "TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI" VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA' - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE DELL'Art. 1, 1° COMMA L. N. 241/90, COME MOD. DALLA L. N. 15/2005 - VIOLAZIONE DELL'Art. 11-107 COSTITUZIONE EUROPEA - ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.

B) ECCESSO DI POTERE PER "CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI SUCCESSIVI".

Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri resistendo al ricorso.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. 2871/2012, ha rigettato l'istanza cautelare "considerato che, sia pure alla presente delibazione cautelare, non risulta una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, posto che la Relazione dell'Ufficiale psicologo evidenzia criticità attitudinali; e che il finale giudizio della Commissione, appare - in relazione al parere dell'Ufficiale psicologo, e tenuto conto che il giudizio finale, espresso da personale qualificato, non risulta contestato con attestazioni e/o documentazioni di pari attendibilità - esente da gravi vizi logici o palesi carenze valutative".

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa infondato.

Parte ricorrente ha contestato, in sostanza, l'erroneità del giudizio di inidoneità indicando che la ricorrente ha brillantemente superato il test "Big Five Adjectives", ottenendo un punteggio ed una valutazione che palesano in maniera inconfutabile l'idoneità della stessa alla carriera militare e, in generale, rileva di non presentare le "-OMISSIS-" attribuitele in sede di colloquio finale e, anzi, di avere tutte le

caratteristiche per risultare idonea alla vita militare e, in un quadro della personalità così come emerge dal test svolto, la valutazione di presunta timidezza e difficoltà relazionale della ricorrente si palesa viziato da travisamento e/o erronea valutazione dei fatti. La medesima parte ricorrente ha lamentato la violazione dei principi di proporzionalità e di gradualità, nonché la contraddittorietà degli atti e, in particolare, rispetto al Profilo analitico delle Dimensioni principali e delle Sottodimensioni e rispetto al test BFA, nonché rispetto alla nota di valutazione attitudinale, prot. N. 319744/3-5, nella sezione relativa all'Area comportamentale, evidenziando come il giudizio di inidoneità risulti contraddittorio rispetto a tali atti. Il Collegio rileva, in primo luogo, come il giudizio inerente all'attitudine militare comporti una valutazione altamente discrezionale, i cui esiti possono essere contestati solo per evidente incoerenza della motivazione, tanto che lo stesso è insindacabile nel merito e non scrutinabile *ab interno* mediante verifica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4180 del 2017).

In particolare, il ricorso avverso il giudizio di inidoneità è affidato a censure che non sono accoglibili alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dalla Sezione anche con le recenti sentenze TAR Lazio, sez. I bis n. 4556/2018, n. 3967/2018 e n. 9692/2017, alle quali si fa rinvio.

In sintesi, i giudizi attitudinali sono formulati dai competenti organi collegiali dell'Amministrazione sulla base di un protocollo previsto da Norme Tecniche per l'accertamento dei requisiti attitudinali che fanno riferimento a strumenti e metodi di selezione del personale, fondati su studi scientifici, la cui validità ed attendibilità non sono state fino ad oggi messe seriamente in discussione ed anzi risultano ampiamente convalidate da un'esperienza applicativa pluriennale sia in ambito militare sia nelle organizzazioni lavorative private.

Le valutazioni sull'attitudine militare – espresse sulla base dell'osservazione degli elementi relativi alle aree ritenute rilevanti ai fini della formulazione del giudizio

prognostico sul proficuo inserimento del candidato nella specifica organizzazione lavorativa militare e descritti nelle medesime Norme Tecniche - costituiscono giudizi espressione di discrezionalità tecnica che non sono sindacabili nel merito, costituendo apprezzamenti riservati ai competenti organi collegiali costituiti da esperti appositamente formati dall'Amministrazione della Difesa.

Su tali questioni non possono essere disposte verificazioni da parte di organi esterni, stante il principio di irripetibilità delle prove concorsuali – che costituisce il principale motivo per cui queste non sono sindacabili in sede giurisdizionale nemmeno negli ordinamenti più avanzati – sia la considerazione che questo avviene in un contesto completamente diverso rispetto a quello concorsuale che incide sulla performance del candidato (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 12525/2014; 2037/2016 e 8227/2016).

Tali giudizi sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente sotto il profilo della correttezza del procedimento e dei criteri di valutazione, senza investire i risultati della valutazione stessa, tranne, ovviamente, i casi, assolutamente eccezionali, in cui questi risultino così macroscopicamente erronei, da essere riconosciuti come tali anche da un non esperto nella materia; evenienza che, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie.

In altri termini, l'indicato giudizio, operando su aspetti variamente interpretabili, può essere censurato solo per evenienze attinenti ai soli aspetti della procedura valutativa che, in questa sede, non risultano avanzati.

2) Nel caso di specie all'aspirante sono stati sottoposti i seguenti test attitudinali tra cui il questionario di personalità (BFA). L'iter di valutazione ha compreso una relazione psicologica l'ufficiale psicologo redatta sulla base della visita minima d'anima del protocollo testologico relativo all'aspirante e una scheda attitudinale con l'aspirante condotto da un ufficiale perito selettore. Sulla base di tali risultanze la Commissione attitudinale ha tenuto un colloquio di verifica con l'aspirante sulle

tre aree cognitive, comportamentale e assunzione di ruolo, valutando l'ineidoneità con il provvedimento n. 319744/3-7 Sel del 24.4.2012.

Nel caso in esame il giudizio è stato espresso facendo riferimento a tutti gli elementi di valutazione ed ai parametri previsti dalle Norme Tecniche – come si evince dalla documentazione depositata in atti dalla resistente (dossier completo degli accertamenti eseguiti) - per cui non sussistono carenze istruttorie.

Il giudizio di inidoneità non appare viziato da profili di macroscopica erroneità, non risultando contraddittorietà con la Relazione dell'Ufficiale psicologo, che ha evidenziato delle criticità attitudinali ed è parimenti ragionevolmente giustificato con il giudizio emerso dal Colloquio con la Commissione esaminatrice di cui al verbale 319744/3-6 SEL che ha motivato l'ineidoneità anche alla luce delle risultanze del colloquio. Né si rileva la presenza in giudizio di attestazioni o documentazioni, aventi un livello tecnico di affidabilità almeno pari a quello degli organi valutatori, in grado di inficiare la ragionevolezza di tale giudizio, non essendo in tale senso determinante la valutazione risultante dal test BFA che di per sé non risulta idonea ad attestare l'attitudine alla vita militare, né consente di escludere i profili di inidoneità emersi sia dalla relazione psicologica, sia in sede di colloquio con la Commissione.

3) Per quanto indicato, il ricorso introduttivo deve essere rigettato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In ordine alle spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione inerente alla valutazione degli accertamenti attitudinali, il Collegio ritiene vi siano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO